



COMUNE DI CITTADELLA

Provincia di Padova

CORPO POLIZIA LOCALE



Ord. n. 246 – Prot. n. 35812 – R.P. 1283

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME LEGISLATIVE STATALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA"

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 258 del 16.11.2007 recante "disposizioni per l'attuazione delle norme legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza";

RICHIAMATA altresì l'ordinanza n. 37 dell'11 febbraio 2008, ad oggetto "attuazione delle norme legislative statali concernenti la disciplina sull'ospitalità del cittadino straniero ed in materia di iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente. disposizioni congiunte di ordine e sicurezza pubblica";

DATO ATTO che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R 30 maggio 1989, n. 223, prevedono entrambi l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che stabilisce la propria dimora abituale in un comune;

PRESO ATTO di quanto novellato dall'art. 1 comma 18 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica" che introduce la modifica all'art. 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 inserendo dopo il 1° comma quello seguente: "l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica, possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie";

PRESO ATTO altresì di quanto stabilito dall'art. 1 comma 19 della sopra richiamata Legge n. 94/2009, che sostituisce la lettera a) del comma 3 dell'art. 29 "Ricongiungimento familiare" del T.U. di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 con quanto segue: "3 comma: Salvo che si tratti di rifugiato lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità; lettera a): di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà";

RITENUTO di dover dare immediata attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009, stabilendo che nel procedimento per l'iscrizione e/o richiesta di variazione anagrafica nel registro della popolazione residente di cui alla legge 24.12.1954, n. 1228, consegua l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari ovvero dell'idoneità abitativa riferita all'immobile ove l'interessato intende stabilire la propria residenza;

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);

VISTA la Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”

VISTO l’art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;

VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54);

VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” ;

VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;

VISTA Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

VISTO l’art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;

VISTO l’art. 2 del Decreto Ministeriale 05.07.1975 (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190)

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

VISTO lo schema di riferimento della Regione Veneto per i provvedimenti Sindacali inerenti la materia dell’iscrizione anagrafica;

ORDINA

1) che all’iscrizione e/o alla richiesta di variazione anagrafica da chiunque avanzata nel registro della popolazione residente del Comune di Cittadella, consegua automaticamente l’accertamento dei requisiti igienico-sanitari ovvero dell’idoneità abitativa dell’immobile ove l’interessato intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

2) ai fini del ricongiungimento familiare, il cittadino straniero deve disporre di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di adeguata idoneità abitativa, accertati preventivamente dai competenti uffici comunali.

3) sono confermate, ove non in contrasto con quelle adottate dal presente provvedimento, tutte le disposizioni emanate con le precedenti ordinanze richiamate in premessa, in materia di requisiti per l’iscrizione anagrafica dei cittadini italiani, comunitari (D. lgs. n. 30/2007) e stranieri (D. Lgs. 286/98), di quelle in materia di ospitalità dello straniero, oltre ai requisiti igienico-sanitari e dell’idoneità abitativa dell’alloggio (sovraffollamento) nonché in materia di ordine e sicurezza pubblica.

INCARICA

gli Uffici comunali e più precisamente il Corpo di Polizia Locale e L’Ufficio Demografico a dare piena ed efficace attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, pubblicazione al sito internet Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, alla Questura di Padova, al Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Cittadella, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cittadella.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Cittadella lì 08.08.2009

Il Sindaco

- On. Dr. Massimo BITONCI -

Manda il presente provvedimento:

All' Ufficio Anagrafe	- Cittadella
Al Corpo Polizia Locale	- Cittadella
Al Prefetto di	- Padova
Al Questore di	- Padova
Al Comando Compagnia Carabinieri	- Cittadella
Al Comando Stazione Carabinieri	- Cittadella
Al Comando Compagnia G.F.	- Cittadella